

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE**  
**ENTE di BACINO VR4**

ENTE PUBBLICO ECONOMICO COSTITUITO A' SENSI ART. 25 L.142/90  
Sede legale ed amministrativa: Via Labriola, 1 - 37054 NOGARA (VR)

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Prot. n. 199/10

Seduta n. 177

Verbale della deliberazione n. 1117

in data 22 febbraio 2010

**Oggetto: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.**

L'anno duemiladieci addì ventidue del mese di febbraio alle ore 17,00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione del "Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese" si è riunito in Nogara nella sede del Consorzio, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente ing. Gastone Vinerbini ai sensi dell'art. 29, comma 3 lettera a) del vigente Statuto

Sono presenti i Sigg.ri:

			Presente	Assente
1	Vinerbini Gastone	Presidente	x	
2	Ambrosi Lorenzo	Consigliere		x
3	Ceolaro Luca	Consigliere	x	
4	Gennari Andrea	Consigliere	x	
5	Zago Maria Rosa	Consigliere	x	

E' presente il dr. Luca Paolo Mastena, Componente del Collegio Sindacale.

Assiste il Direttore Generale Ennio Vaccari.

Verbalizza la d.ssa Liviana Suppi, con delega conferita dal Direttore Generale in data 09/09/08 prot. 1008/08

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO  
verbalizzante



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE   
CONTRARIO

Il responsabile del Servizio Marta Chiaramonte

FIRMA \_\_\_\_\_



***OGGETTO: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente***

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni sul verbale della seduta n. 176 del 01/02/2010 inviato ai Consiglieri unitamente alla convocazione dell'odierna seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, completamente edotto, all'unanimità approva.



CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE

*Verbale del Consiglio di Amministrazione*

*Seduta n. 176 del 01/02/2010*

Il giorno 1 febbraio 2010 alle ore 14.00 presso la Sede del Consorzio, in Via A. Labriola, Nogara, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Gastone Vinerbini Presidente
2. Ceolaro Luca Consigliere.
3. Ambrosi Lorenzo Consigliere
4. Gennari Andrea Consigliere
5. Zago Maria Rosa Consigliere

E' presente il dr. Luca Paolo Mastena ed assenti il dr. Giuseppe Capra ed il dr. Fabrizio Veronesi, rispettivamente Presidente e Componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assiste alla seduta il Direttore Generale.

Funge da Segretario verbalizzante la D.ssa Liviana Suppi, con delega conferita dal Direttore Generale in data 09/09/08 prot.1008/08.

Alle ore 14.10 , constatato il numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta e ne apre i lavori.

1) OGGETTO: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni sul verbale della seduta n. 175 del 22/12/2009 inviato ai Consiglieri unitamente alla convocazione dell'odierna seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, completamente edotto, all'unanimità approva.

(delibera n. 1107)

2) OGGETTO: Incarico consulenza legale – amministrativa – proroga – esame e determinazioni.

Il Presidente richiama il precedente provvedimento con cui il Consiglio di Amministrazione prorogò per l'anno 2009 l'incarico di consulenza legale ed amministrativa affidato all'avv. Fabio Dal Seno con deliberazione n. 957 in data 28/03/2008.

Con nota in data 26/01/2010 prot.80/10 l'avv. Dal Seno ha presentato un estratto conto della consulenza svolta nel corso dell'anno 2009, che assomma ad €. 4.540,00 per onorari e €. 190,00 per spese.

Con la medesima nota l'avv. Dal Seno ha proposto la prosecuzione dello svolgimento dell'attività di consulenza per il Consorzio, sia telefonica che nelle altre forme al costo orario di € 120,00 – invariato rispetto all'anno precedente - per una previsione di spesa annua, sulla base di quanto avvenuto nel corso del 2009, pari a circa €. 6.000,00 oltre spese, IVA e CPA.

La proposta di collaborazione consiste nelle seguenti attività:

- consulenza telefonica su aspetti di stretta operatività che non richiedono uno studio approfondito;
- redazione di lettere, convenzioni ed atti in genere inerenti l'attività istituzionale del Consorzio e degli enti collegati;
- redazione di pareri scritti su questioni di particolare rilievo che richiedono un esame approfondito della normativa e della giurisprudenza;
- conferenze di trattazione presso la sede del Consorzio e degli Enti collegati, in occasione dei quali individuare congiuntamente eventuali tematiche da approfondire;
- consulenza ed assistenza legale in occasione di eventuali controversie in ambito stragiudiziale.

Viene considerato come la presenza costante di una valida assistenza legale consentirebbe anche all'Azienda di applicare correttamente la normativa in continua evoluzione e, pertanto, potrebbe evitare il ricorso ad annose e costose pratiche legali

postume, oltre al fatto che trattasi di assistenza continuativa il cui corrispettivo viene quantificato sulle reali prestazioni effettuate e rendicontate alla fine dell'esercizio.

Per l'anno 2009 fu stimato un importo di €. 10.800,00 ridotto, a consuntivo, a €. 4.540,00, come sopra descritto.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, vista l'opportunità di garantire la continuità del servizio, visto il consuntivo anno 2009 presentato dall'Avv. Dal Seno, vista la proposta per l'anno 2010, sentito il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, visto il parere favorevole del responsabile del servizio contabile, completamente edotto, all'unanimità delibera di prorogare l'incarico di consulenza legale-amministrativa all'Avv. Fabio Dal Seno per l'anno 2010, fissando un budget massimo di €. 5.000,00, dietro rendicontazione finale e ferma restando la possibilità di intervento a chiamata.

Delibera, inoltre, di dare opportuna comunicazione all'interessato circa l'adozione del presente provvedimento.

(delibera n. 1108)

3) OGGETTO: Incarico professionale per funzioni di R.S.P.P. – proroga – esame e determinazioni.

Il Presidente richiama l'art. 8 del D.Lgs 626/94, che prevede l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione, definito come l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionale nell'azienda stessa.

Vengono richiamati i contenuti dell'art. 31 del D.Lgs 81/08, c. 1 e 2, secondo cui il servizio di prevenzione e protezione può essere svolto in tre modi:

- servizio interno all'azienda;
- servizio esterno all'azienda;

- svolgimento diretto da parte del datore di lavoro.

Considerato che all'interno dell'azienda non vi sono professionalità sufficienti per l'espletamento di tale servizio e, pertanto, occorre avvalersi di consulenti esterni all'Ente e che a seguito di un'indagine eseguita nel corso dell'anno 2008 è emersa la Ditta SAFEM srl di Bovolone, quale più conveniente, in quanto a fronte di un costo di € 4.500,00 ha presentato un offerta di € 3.500,00 annui, oltre IVA di legge, con precedente provvedimento n. 1004 in data 26/09/2008 il Consiglio di Amministrazione ha incaricato la Ditta SAFEM di Bovolone allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'anno 2009.

L'incarico in oggetto è scaduto in data 31 dicembre 2009 e, pertanto, si è provveduto ad interpellare la medesima Ditta, chiedendo la formalizzazione di un preventivo anche per l'anno 2010 e, con nota prot. 77/10 in data 25/01/2010 la stessa ha presentato il preventivo richiesto, quantificando il compenso in € 3.150,00 oltre IVA di legge per l'anno in corso.

Per quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, visti gli obblighi di legge ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 626/94 e s.m.e/o int, dato atto che all'interno dell'Azienda a tutt'oggi non esiste ancora una figura professionale atta a svolgere l'incarico in parola, visto il preventivo presentato dalla Ditta SAFEM srl in data 25/01/2010, prot. 77/10, sentito il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, visto il parere favorevole del responsabile del servizio contabile, completamente edotto, all'unanimità delibera di prorogare l'incarico alla ditta SAFEM srl per l'anno 2010, verso il corrispettivo di euro 3.150,00.

Delibera, inoltre, di precisare che l'incarico di responsabile per la sicurezza venga esteso a qualsiasi intervento, anche strutturale, eseguito sugli immobili di proprietà del



Consorzio e di dare comunicazione alla Ditta Safem srl circa l'adozione del presente provvedimento.

(delibera n. 1109)

Entra a questo punto il dr. Giuseppe Capra.

4) OGGETTO: Esame domande di ammissione a Patti di Distretto – determinazioni in merito.

Il Presidente espone un'ampia relazione iniziale sulle problematiche indicate nell'ordine del giorno. In particolare precisa quanto di seguito indicato.

L'art. 4, comma 1 del vigente statuto testualmente recita: " Il Consorzio ha come oggetto principale la promozione, nell'ambito del territorio dei Comuni consorziati, delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e del terziario, secondo le funzioni di cui agli artt. 13 e 19 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. A tale scopo realizza e gestisce, compatibilmente con la programmazione provinciale, infrastrutture per l'industria, l'artigianato, l'agricoltura ed il terziario, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ed ogni altro servizio connesso alla produzione industriale, artigianale, agricola e del terziario".

Con precedente provvedimento n. 877 in data 18/07/2007 il Consiglio di Amministrazione approvò l'adesione a titolo non oneroso al Patto di Distretto del Mobile Classico della Pianura Veneta per il triennio 2006-2009.

Con nota prot. 11/10 in data 07/01/2010 il "*Distretto del Mobile Classico e dell'Arredamento Pianura Veneta*", che trova riferimento nel Centro Servizi Distretto del Mobile ha trasmesso la proposta di adesione al nuovo Patto di Distretto 2010-2013.

Con nota prot. 36/10 in data 13/01/2010 il "*Distretto dell'Arredamento Veneto*", che trova

riferimento nell' Apindustria, ha trasmesso la proposta di adesione al piano di Sviluppo per il Distretto dell'Arredamento Veneto.

L'adesione ai Patti di Distretto consentirebbe di accedere a interessanti contributi a fondo perduto attraverso i Bandi della Regione Veneto e di altre istituzioni, a titolo non oneroso. Gli stessi costituiscono espressione della capacità di "fare sistema" da parte sia delle imprese che degli attori istituzionali della pianura veneta, e ciò permetterà lo sviluppo di una progettualità strategica che comprenda sia il mobile classico che l'intera filiera dell'arredamento, con la prospettiva di un rilancio economico del settore.

Il Presidente sottolinea che se i due progetti fossero sovrapposti, si correrebbe il rischio che nessuno dei due possa essere finanziato dalla Regione, anche se come Consorzio, in qualità di Socio del Centro Servizi Distretto del Mobile, si renderebbe opportuno il sostegno al medesimo, tenendo presente, in ogni caso, anche il progetto presentato da Apindustria.

Il Presidente provvede alla lettura di una nota da inviare al Centro Servizi e che viene allegata in bozza al presente provvedimento sotto la lettera "A".

Per quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, viste le proposte pervenute dal Distretto del Mobile Classico e dal Distretto dell'Arredamento, vista la non onerosità dell'operazione, sentito il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, visto il parere favorevole del responsabile del servizio contabile, completamente edotto, all'unanimità delibera di prendere atto delle domande di adesione del patto raccolte dal Centro Servizi e da Apindustria.

Il Consiglio, inoltre, condivide i contenuti della nota da inviare al Centro Servizi e che viene allegata in bozza al presente provvedimento sotto la lettera "A" ed approva l'adesione ad entrambe le iniziative.

(delibera n. 1110)

Vengono invertite le discussioni dei due punti n. 5 e n. 10 e viene fatto entrare il Sig. Fabio Venghi, titolare della Ditta FCS.

10) OGGETTO: Presentazione proposta partnership società F.C.S. servizi di videosorveglianza – audizione del responsabile dell'azienda.

Viene presentata la società FCS, con sede a Mantova e dedicata alla progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di videosorveglianza e sicurezza elettronica.

Trattasi di un'impresa con numerose caratteristiche che la rendono unica nel settore:

- esperienza specifica sul tema della sicurezza e della prevenzione del crimine, nei contesti privato e pubblico, maturata all'interno della Polizia di Stato e trasmessa al cliente tramite il supporto decisionale e l'analisi del rischio;
- esperienza specifica di progettazione elettronica, software e di project management su progetti strutturali anche di notevole entità;
- esperienza specifica nell'analisi, progettazione, realizzazione di sistemi di sicurezza territoriali, con notevoli realtà realizzate in contesti urbani ed extraurbani;
- centrale operativa in grado di "remotizzare" ogni sistema di sicurezza installato ed operare in condizione di controllo "in tempo reale";
- autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Interni ad operare sull'intero territorio nazionale con la qualifica di ISTITUTO DI VIGILANZA ELETTRONICA NAZIONALE e pertanto, abilitati a fornire sistemi di sicurezza a supporto dei Comandi di Polizia Locale ed in sinergia con le Forze dell'Ordine, tramite i propri operatori di centrale;
- rapporto diretto con i produttori di tecnologia dedicata alla sicurezza che consente a FCS di importare direttamente e assistere i sistemi, garantendo al tempo stesso un notevole risparmio economico al cliente finale, eliminando di fatto i ricarichi determinati dalle catene di distribuzione e consentendo maggiori margini operativi ai partners.

Il Sig. Venghi illustra anche il progetto di sicurezza attivato nella città di Mantova stessa.

Viene presentata la proposta di progetto che consentirebbe di sviluppare un sistema di sicurezza/sorveglianza territoriale integrato che coinvolga tutti i Comuni Soci del Consorzio, privilegiando la sicurezza cittadina e le zone di produzione di ciascun Comune. Cioè proporre un modello di sicurezza di alcune zone particolare per evitare vandalismi ed altri interventi malavitosi, quali furti ecc. . Tale progetto viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A".

Il Presidente Vinerbini chiede delucidazioni in merito all'ipotesi di partnership di videosorveglianza e di gestione, esprimendo dubbi su come i Comuni potrebbero essere interessati ad affidare l'incarico al Consorzio, anche in ordine alle difficoltà dell'affidamento diretto.

Il progetto, così come illustrato, assommerebbe dei costi a carico dei Comuni veramente irrisori a confronto dei prezzi correnti, perché FCS acquista la tecnologia direttamente dai produttori avendo così la possibilità di offrire una qualità e serietà tecnologica senza possibilità di confronto con i concorrenti.

FCS può finanziare interamente l'operazione in cinque anni, ripartendola in un canone annuo da proporre alle amministrazioni interessate.

La proposta potrebbe essere quella di presentare un formulario tipo da dare ai Comuni per individuare le zone di criticità dei vari territori (esempio banche e uffici postali, potenziali bersagli), raccogliere le idee dei Comuni per la sicurezza sul loro territorio ed il controllo delle connessioni tra questi comuni, sviluppare un'analisi dei costi sul progetto complessivo e suddividere il costo in base ai millesimi di superficie coperta.

Il Presidente propone un incontro con i comuni per un'opportunità di divulgazione e studio del problema, stante la grande disinformazione nel settore, senza vincolare in alcun modo i Comuni stessi, ma solo per conoscenza di tale opportunità.

Il Presidente, nel ringraziare il dr. Venghi per la dettagliata esposizione, dà la propria disponibilità di coinvolgere i Comuni del Consorzio invitandoli ad una riunione informativa sul tema.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità delibera di prendere atto della relazione esposta dal dr. Venghi e della proposta di progetto allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A".

Delibera, inoltre, di convocare una riunione informativa dei Comuni Soci nelle persone degli interessati Sindaci, Assessori, Comandanti dei Vigili ecc.... per favorire la discussione sulla proposta e l'eventuale impostazione di un progetto comune.

(delibera n. 1116)

6) OGGETTO: Esame richiesta di locazione modulo n. 1 e autorizzazione relativi lavori di adattamento.

Il Presidente relaziona che con nota prot. 55/10 in data 19/01/2010 il Consorzio Revisioni Nogara ha chiesto di poter insediare la propria attività di revisioni auto presso il modulo n. 1 di proprietà del Consorzio.

La Ditta di cui sopra avrebbe bisogno di occupare unicamente il capannone, senza la zona uffici, per cui il canone mensile, calcolato proporzionalmente alla superficie goduta, ammonterebbe a € 850,00 oltre IVA di legge.

L'adeguamento dei locali per l'uso richiesto dal Consorzio Nogara Revisioni comporterebbe l'accollo dei seguenti costi:

- adeguamento elettrico €. 5.127,93 + IVA di legge – come da preventivo GIE Impianti in data 25/01/2010, prot. 76/10;
- parete in cartongesso €. 1.330,00 + IVA di legge – come da preventivo F.lli Alessandri in data 21/01/2010, prot. 64/10;
- fornitura ed installazione valvola di zona e spostamento di n. 2 radiatori €. 772,00 + IVA di

legge – come da preventivo Tecnocalor in data 22/01/10, prot. 68/10.

Considerata l'onerosità degli interventi, si potrebbero evitare gli adeguamenti di cui sopra fino al momento in cui si presentasse la necessità di concedere in locazione la parte residua non usufruita dal Consorzio Nogara Revisioni, oppure si potrebbe proporre al medesimo l'esecuzione di lavori con mezzi propri e ridurre il canone in relazione all'entità degli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, ravvisata l'opportunità di procedere, completamente edotto, all'unanimità delibera di proporre alla ditta richiedente di eseguire in proprio i lavori richiesti sul modulo n. 1 e di decurtarne l'importo direttamente dall'affitto mensile nell'ordine di circa 400,00 euro, salvo diverso accordo con la ditta stessa.

Delibera, inoltre, di proporre la locazione dell'intero modulo n. 1, uffici compresi, dietro corrispettivo mensile di €. 1.100,00 oltre IVA di legge o, in alternativa, il modulo n. 2, nello stato di sistemazione attuale, dietro corrispettivo mensile di €. 900,00 oltre IVA di legge.

(delibera n. 1112)

7) OGGETTO: Esame richiesta utilizzo sala riunioni.

Il Presidente richiama il precedente provvedimento n. 1049 in data 09/03/2009 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo testo del regolamento per l'utilizzo della sala riunioni ubicata presso lo stabile sede del Consorzio, risistemata nell'ambito della ristrutturazione degli uffici.

Con nota prot.1193/09 in data 12/11/2009 la SHILOH HOUSE MINISTRY INT, nella persona del proprio Pastore e Presidente Obasuyi Friday ha chiesto di poter utilizzare la sala riunioni nel periodo dicembre 2009/giugno 2010 nella giornata della domenica dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

L'art. 3 del citato regolamento testualmente recita: "La sala riunioni può essere concessa in uso ai seguenti utenti:

- a) conduttori moduli di proprietà del Consorzio;

- b) ditte esterne;
- c) organizzazioni esterne;
- d) associazioni di Imprenditori;
- e) Organizzazioni Sindacali.

Rimane esclusa la possibilità di usufruire della sala ai Partiti Politici".

Per quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, visto il regolamento della sala convegni che non prevede se non gli scopi del consorzio, completamente edotto, all'unanimità delibera di non accogliere la richiesta in quanto l'uso della medesima non è attinente agli scopi del Consorzio.

(delibera n. 1113)

Il Presidente, prima della discussione del punto 8), precisa che in data odierna è stata sottoscritta la proroga del contratto di finanziamento con Crediveneto, pari ad euro 1.700.000.00 relativo alla lottizzazione di Castagnaro.

8) OGGETTO: Analisi e presa d'atto della relazione del Direttore sulle attività consortili.

In relazione all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 22/12/2009, il Direttore ha predisposto una relazione illustrativa delle attività dell'Ente e di quanto l'Ente ha avviato e realizzato nel corso degli ultimi due/tre esercizi.

Tale relazione, consegnata a tutti i presenti, inoltre, è propedeutica a quella prevista dal dettato statutario, secondo cui entro il 28 febbraio, il Consorzio dovrà inviare ai Soci una relazione sull'andamento dell'anno precedente, ai fini della vigilanza sulle attività consortili.

Dopo l'illustrazione del documento ed ampia discussione in merito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità prende atto della relazione presentata ed illustrata dal Direttore e che costituisce allegato "A" al presente provvedimento.

(delibera n. 1114)

9) OGGETTO: fine noleggio auto aziendale – esame e determinazioni.

Il Presidente relazione che con precedente provvedimento n. 721 in data 12/10/2005 il Consiglio di Amministrazione approvò la proposta della Ditta GE Commercial Service di Bologna per il noleggio di un'auto FIAT PUNTO 1.2 Natural Power 5P, al costo mensile, onnicomprensivo, di €. 277,42 oltre l'IVA di legge, dando atto, nel contempo, che l'IVA su tale operazione costituiva - e costituisce tutt'ora - costo d'esercizio e non partita di giro, in quanto l'auto in questione è adibita solo ed esclusivamente per il trasporto di persone.

In data 20/02/2006 si è provveduto al ritiro dell'auto e, da tale data decorrono i 48 mesi del contratto di noleggio, il quale prevede l'accollo da parte dell'Azienda Locatrice di ogni onere relativo all'auto, ad esclusione del carburante.

Per quanto sopra, in data 19/02/2010 risulta in scadenza il contratto di noleggio e, nel frattempo l'Ente ha provveduto ad assicurare, con apposita polizza, anche tutti gli autoveicoli di proprietà del personale, nell'eventualità che non sia disponibile l'auto aziendale e che più di un dipendente presenti la necessità di uscire per conto dell'Azienda.

Il Consorzio ha provveduto a chiedere all'Azienda proprietaria del mezzo una quotazione nel caso di eventuale acquisto dell'auto in questione, il quale ammonta a €. 4.250,00 + IVA di legge, oltre a €. 345,00 per il passaggio di proprietà.

Considerato tutto quanto esposto e non da ultimo, il fatto che, dal momento dell'acquisto, ogni onere ordinario e straordinario relativo all'auto (tassa di circolazione, assicurazione, manutenzione, ammortamento.....) rimarrebbe a completo carico dell'Azienda, il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, visto il parere favorevole del responsabile del servizio contabile, completamente edotto, all'unanimità delibera di restituire l'auto a noleggio e di usare l'auto dei dipendenti alle condizioni in essere.



(delibera n. 1115)

5) OGGETTO: Presa d'atto subentro contratto di locazione modulo n. 3 di NogaraJob a Eurologistic.

Con provvedimento n. 1022 in data 17/11/2008 il Consiglio di Amministrazione deliberò di concedere in locazione alla Ditta Eurologistic il modulo n. 3 verso il corrispettivo di € 814,00 + IVA mensili in relazione alla superficie effettivamente occupata.

L'art. 1 del contratto di locazione prevede testualmente quanto segue: "La durata della locazione viene convenuta in anni sei più sei, a partire dal 1 dicembre 2008, per cui la locazione verrà a scadere il 30 novembre 2020, salvo il rinnovo tacito di legge in mancanza di disdetta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno dodici mesi prima della scadenza della locazione e per motivi di cui agli artt. 28 e 29 della L. 392/78."

Con nota prot. 1417/09 in data 22/12/2009 la Ditta Eurologistic ha inviato richiesta di cessazione del contratto di cui sopra a far data dal 1 gennaio 2010, mentre con nota prot. 1418/09 in data 22/12/2009 la Ditta NogaraJob ha chiesto di poter ottenere in locazione lo stesso modulo, a far data dal 1 gennaio 2010.

In data 1 gennaio 2010 è stato sottoscritto il contratto di locazione con la Ditta NogaraJob, in quanto la cessazione del contratto con Eurologistic e la stipula con NogaraJob – aventi peraltro il medesimo rappresentante legale – non ha comportato alcuna variazione a livello di bilancio, in quanto trattasi di un vero e proprio subentro.

Per quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, vista la conformità degli atti, visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, visto il testo di contratto che costituisce allegato "A" al presente provvedimento, visto il parere favorevole del responsabile del servizio contabile, completamente edotto, all'unanimità prende atto del subentro della Ditta NogaraJob alla Ditta Eurologistic nel contratto di locazione del modulo n. 3

(delibera n. 1111)

Alle ore 18,50, null'altro essendovi da deliberare, viene dichiarata chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

VERBALIZZANTE

Ing. Gastone Vinerbini

D.ssa Liviana Suppi